



PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE Ecologia ed Ambiente – Aree Protette e Parco Naturale
Terra delle Gravine – Protezione Civile

si invia solo via PEC
artt. 47 e 48 D.Lgs. 82/2005

Au 1

PTA/2016/0018881/P
DEL 30/06/2016

- Ditta Pasquale Reale
Via Campania n.33
74121 Taranto
PEC: dittareale@pec.it
- Arpa Puglia - DAP Taranto
c/o Ospedale Testa - Taranto
pec: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
- Dipartimento di Prevenzione S.I.S.P. - Taranto
pec: dipartprevenzione_sisp.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it
- Al Nucleo Ecologico Carabinieri - Lecce
pec: sle41034@pec.carabinieri.it
- Alla Guardia di Finanza - Comando Provinciale Taranto
pec: ta0510000p@pec.gdf.it
- Provincia di Taranto
1° Settore - Polizia Provinciale
pec: polizia.provinciale.ta@pec.it
- Comune di Montemesola
pec: comunemontemesola@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Ditta Reale Pasquale – Impianto di gestione rifiuti relativo al recupero di pneumatici fuori uso sito in Montemesola zona Industriale alla Via S.P. per Crispiano autorizzato con D.D. 116 del 22.09.2010, così come rettificata dalla D.D. 60 del 30.06.2014; Modifica non sostanziale

Si notifica, alla Ditta Pasquale Reale, la Determina Dirigenziale n. 44 del 30/6/2016 in corso di pubblicazione all'albo pretorio della Provincia di Taranto.

Contestualmente, il provvedimento viene notificato agli Enti in indirizzo per gli aspetti di competenza.

Il Funzionario Istruttore
Ing. Anichio Polignano



IL DIRIGENTE
Ing. Martino Dilonardo



PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

Ecologia ed Ambiente – Aree Protette - Parco Naturale Terra delle Gravine

Protezione Civile – Edilizia Sismica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 41 del 30/06/2016 Registro di Settore

N. _____ Registro Generale del _____

OGGETTO: Ditta Reale Pasquale – Impianto di gestione rifiuti relativo al recupero di pneumatici fuori uso sito in Montemesola zona Industriale alla Via S.P. per Crispiano autorizzato con D.D. 116 del 22.09.2010, così come rettificata dalla D.D. 60 del 30.06.2014: Modifica non sostanziale

RELAZIONE DELL'UFFICIO

Premesso che:

- Con nota acquisita al protocollo provinciale n 54206/A del 09/11/2015, la ditta Reale Pasquale, ditta individuale C.F. RLEPQL53P15I780X, con sede in Taranto alla Via Campania 33, formulava istanza di modifica non sostanziale consistente nella variazione di alcuni codici CER già autorizzati e relativi all'impianto di gestione rifiuti sito in Montemesola (TA), senza apportare alcuna modifica di tipo quantitativo, né variazioni qualitative e sostanziali all'impianto industriale.
- Con nota prot. 56586/P del 20.11.2015, la scrivente Provincia, nel comunicare l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.241/90, formulava osservazioni e richiesta di documentazione integrativa così come di seguito riportato:
 - *“L'istanza in oggetto dovrà essere presentata in bollo, con allegata copia del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante, al fine della regolarizzazione della stessa;*
 - *Attestazione di avvenuto versamento di € 300,00 sul C.C. intestato alla tesoreria della Provincia di Taranto, quali oneri istruttori per l'istanza finalizzata all'adeguamento/modifica del titolo autorizzativo, ai sensi della L.r. 17/2007 (60% della tariffa prevista per istanza di nuovo impianto di trattamento per recupero);*
 - *La relazione tecnica presentata è carente in quanto:*
 - *Non individua, in maniera esatta, i quantitativi dei nuovi rifiuti da introdurre nel sito e i quantitativi dei rifiuti già assentiti che si intende ridurre, limitandosi ad indicare una generica riduzione del quantitativo dei pneumatici fuori uso CER 160103 con la contestuale introduzioni di nuovi CER nel limite del quantitativo già autorizzato;*
 - *Non è presente un lay-out impiantistico aggiornato con l'indicazione dei nuovi CER, i quantitativi richiesti e i relativi siti di stoccaggio per ogni singolo CER in R13;*
 - *La richiesta di introdurre, in autorizzazione, rifiuti in ingresso con caratteristiche merceologiche diverse da quelle autorizzate ha come conseguenza un'evidente variazione del ciclo produttivo, considerato quale somma delle varie fasi, partendo dall'accesso nell'impianto, proseguendo con lo stoccaggio e di seguito con il processo di trattamento (recupero) e successiva chiusura del ciclo (uscita). A tal fine la relazione tecnica dovrà descrivere la tecnologia generale e il complesso di mezzi tecnici atti a trasformare/trattare le nuove tipologie di rifiuti in modo utile all'uomo e relativi*

processi (tecnologie) , indicando le dotazioni strumentali e l'insieme delle azioni che supportano e definiscono in sequenza il processo operativo, così come esteso ai nuovi codici CER richiesti, tra cui anche quelli biodegradabili che, senz'altro, comportano nuove problematiche rispetto al passato con particolare riferimento alle emissioni odorigene (CER 200201). A tal fine, quindi, dovrà attestarsi che il processo di trattamento assentito con la D.D. 116 del 22.09.2010 e che consta nelle fasi principali di di stallonatura-triturazione-granulazione-raffinazione e relativi macchinari, sia idoneo anche per il recupero dei nuovi codici CER richiesti.

- *Indicazione del Responsabile Tecnico (non risulta nel fascicolo alcuna comunicazione circa l'individuazione di tale figura, così come da prescrizione del provvedimento autorizzativo già in essere). Ad ogni buon fine si invia modulistica predisposta dall'Ufficio per la comunicazione di cui trattasi (all.1), da parte del tecnico professionista individuato;*
- *Attestazione circa gli adempimenti e le prescrizioni previste nella Determina Dirigenziale n.862 del 01.07.2014. "*
- La Società istante, con successiva nota prot. 6947/A del 11.02.2016, trasmetteva osservazioni e chiarimenti a riscontro di quanto evidenziato dallo scrivente ufficio. In particolare, venivano esplicitati i codici CER da introdurre, con la contestuale riduzione del codice CER già autorizzato 160103 "pneumatici fuori uso", fermo restando il quantitativo massimo autorizzato annuale di trattamento (2000 t/Annue) e il quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo (32 Ton). Si descrive, di seguito, la situazione già autorizzata e la nuova con i codici CER da introdursi, come la richiesta della Società istante.

Trattamento rifiuti già autorizzati:

Descrizione tipologie di rifiuti da avviare a recupero	Codice CER	Attività	Quantità di messa in riserva istantanea (tonn.)	Quantità t/a
Pneumatici fuori uso	160103	R13-R3	32	2000

Nuovi rifiuti da trattare:

Descrizione tipologie di rifiuti da avviare a recupero	Codice CER	Attività	Quantità di messa in riserva istantanea (tonn.)	Quantità t/a
Pneumatici fuori uso	160103	R13-R3	3	200
Imballaggi di carta e cartone	150101	R13-R3	3	200
carta e Cartone	200101			
Imballaggi di legno	150103	R13-R3	6	400
Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	200138			
Rifiuti biodegradabili (potature prodotte da ville, giardini e parchi)	200201	R13-R3	3	200
imballaggi di vetro	150107	R13	1	100
Vetro	200102			
imbaliaggi di plastica	150102	R13-R3	6	200
plastica	200139			

imballaggi metallici (lamierino sfuso)	150104	R13-R3	4	400
Metalli (lamierino sfuso)	200140			
Rifiuti ingombranti	200307	R13-R3	6	300

Tot. 32 ton Tot. 2000 t/a

- Con successiva nota prot 21882/P del 11.05.2016 l'Ufficio, nel valutare l'istanza di che trattasi, addiveniva alle seguenti conclusioni:

"Si premette che a seguito dell'istanza acquisita agli atti della Provincia con il prot. 54206/A del 09/11/2015, la scrivente Provincia, con la nota prot. 56586/P del 20.11.2015, ha richiesto maggiori dettagli tecnici circa la modifica progettuale proposta finalizzata all'introduzione di nuovi rifiuti CER in ingresso nei limiti dei quantitativi massimi già assentiti.

Codesta Società, con relazione tecnica acquisita agli atti con la nota prot 6947 del 11.02.2016, così come successivamente integrata con le note prot. 14670/A del 23.03.2016 e prot 20146 del 28.04.2016 (certificazione ISO 14001 aggiornata), riscontrava solo parzialmente i rilievi fatti dallo scrivente ufficio. In particolare si evidenzia che:

1) La relazione tecnica aggiornata così recita: "la configurazione completa dell'impianto (stallonatura, triturazione, granulazione, raffinazione) sarà utilizzata unicamente per trattare i PFU, mentre per le altre tipologie di rifiuti è riservata unicamente la triturazione, eccezion fatta per il vetro che verrà solamente stoccato e non trattato".

La semplice triturazione dei nuovi rifiuti che l'azienda vuole introdurre non si configura come operazione finalizzata alla produzione di una materia prima secondaria, ma è una delle operazioni di pretrattamento a cui sono sottoposti i rifiuti prima di essere avviati al trattamento vero e proprio, e consiste nella riduzione del materiale in frammenti di dimensione adatta alle successive operazioni di trattamento.

Pertanto tale operazione non può essere annoverata come attività di recupero in R3 (così come definita nell'allegato C alla parte IV del d.Lgs n.152/2006), in quanto non sono state indicate le successive opportune tecnologie e/o operazioni finalizzate alla produzione di materia prima secondaria ottenuta dal recupero dei rifiuti.

2) La medesima relazione tecnica non definisce un bilancio di materia corrente, in base al quale la quantità di rifiuto che entra nell'impianto (in termini di singolo codice CER) dovrà corrispondere alla quantità che esce dal medesimo impianto (che consisterà nella somma tra materiale recuperato, rifiuti non recuperabili ecc..)

Ciò posto, si invita codesta Società a riscontrare in maniera puntuale quanto sopra evidenziato entro 30 giorni dal ricevimento della presente, specificando che in mancanza degli opportuni chiarimenti lo scrivente Ufficio procederà all'archiviazione dell'istanza con le procedura ex d.Lgs n.241/90".

- Con nota prot Provincia 25948/A del 09.06.2016 la Società, pur considerando non motivate le valutazioni dell'Ufficio e riportate integralmente al punto precedente, variava la tipologia di istanza. Nel dettaglio, la Società comunicava che avrebbe gestito i materiali in uscita dalla triturazione dei rifiuti, ancora come rifiuti e, quindi, formulava richiesta di autorizzazione all'operazione R12 per i nuovi rifiuti in luogo dell'operazione richiesta R3, restando invariati quantitativi già richiesti, così come riportato nello specchio seguente:

Descrizione tipologie di rifiuti da avviare a recupero	Codice CER	Attività	Quantità di messa in riserva istantanea (tonn.)	Quantità t/a
Pneumatici fuori uso	160103	R13-R12- R3	3	200
Imballaggi di carta e cartone	150101	R13-R12	3	200
carta e Cartone	200101			

Imballaggi di legno	150103	R13-R12	6	400
Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	200138			
Rifiuti biodegradabili (potature prodotte da ville, giardini e parchi)	200201	R13-R12	3	200
imballaggi di vetro	150107	R13	1	100
Vetro	200102			
imballaggi di plastica	150102	R13-R12	6	200
plastica	200139			
imballaggi metallici (lamierino sfuso)	150104	R13-R12	4	400
Metalli (lamierino sfuso)	200140			
Rifiuti ingombranti	200307	R13-R12	6	300
Tot. 32 ton Tot. 2000 t/a				

Inoltre, l'azienda presentava il bilancio di materia richiesto dall'ufficio, attestando che:

- a) Per quanto attiene i nuovi rifiuti autorizzati con le operazioni R12, saranno gestiti ancora come rifiuti a valle delle operazioni R12 e pertanto il bilancio di materia sarà 1:1 e quindi il 100% del rifiuto che entra in R13, uscirà in R12;
- b) Per quanto attiene i Pneumatici fuori uso, il bilancio di materia è il seguente:
 - PFU (CER 160103) in entrata: 100%;
 - Stallonatura: a valle della stallonatura vengono prodotti residui di lavorazione (conferiti ad impianti terzi per lo smaltimento) che rappresentano il 5% dei PFU in entrata;
 - Triturazione: La triturazione (R12) produce il cosiddetto "ciabattato" che è ancora un rifiuto, quindi del restante 95% che risulta dalla fase di stallonatura ciò che si ottiene è ancora rifiuto e non si originano residui di lavorazione;
 - Granulazione: Consiste nel ridurre i pezzi triturati ottenuti nella fase di triturazione in granuli da 16/18 mm di diametro. In questa fase vengono prodotti residui di lavorazione (conferiti ad impianti terzi per lo smaltimento) che incidono di circa il 20/30%. Quindi il granulo ottenuto corrisponde al 65%-75% del PFU in entrata;
 - Raffinazione: La fase di raffinazione consiste nel ridurre la sezione dei granuli ulteriormente in modo da ottenere una granulometria della gomma di 3 mm di diametro. Anche in questa fase vi sono residui di lavorazione (conferiti ad impianti terzi per lo smaltimento) che incidono di circa il 20%. Quindi il granulo ottenuto corrisponde, al 45%-55% del PFU in entrata.

Considerato che:

- La richiesta formulata dalla ditta Reale Pasquale prevede la riduzione dei rifiuti già autorizzati (PFU) e la contestuale introduzione di nuovi rifiuti, fermo restando i limiti quantitativi complessivi già autorizzati.
- Non vi è l'introduzione di nuovi impianti e di nuove tecnologie, né l'aumento delle superfici di lavorazione, restando immutata la conformazione del lotto e degli impianti rispetto a quanto autorizzato con il provvedimento della Provincia D.D. 116 del 22.09.2010 e s.m.i..
- l'attività di recupero rifiuti in procedura ordinaria, ancorché esistente e per la quale si richiede l'introduzione di nuovi rifiuti non pericolosi nei limiti quantitativi già autorizzati, non risulta in

come modificata ed integrata con la D.D. n.60 del 30.06.2014, ai sensi dell'art. 208, d.Lgs n.152/2006 e s.m.i. relativamente all' impianto di recupero rifiuti sito in Montemesola zona Industriale alla Via S.P. per Crispiano, di cui si allega planimetria di dettaglio con indicazione delle aree di stoccaggio, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (all.1);

2. di precisare che restano invariati, oltre ai quantitativi complessivi già autorizzati, i limiti temporali dell'autorizzazione, che resta valida per un periodo di anni 10 (dieci) dalla data di adozione del citato provvedimento D.D. 116/2010;
3. di precisare che l'elenco aggiornato dei codici CER, con i relativi quantitativi e operazioni, è il seguente:

Descrizione tipologie di rifiuti da avviare a recupero	Codice CER	Attività	Quantità di messa in riserva istantanea (tonn.)	Quantità t/a
Pneumatici fuori uso	160103	R13-R12-R3	3	200
Imballaggi di carta e cartone	150101	R13-R12	3	200
carta e Cartone	200101			
Imballaggi di legno	150103	R13-R12	6	400
Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	200138			
Rifiuti biodegradabili (potature prodotte da ville, giardini e parchi)	200201	R13-R12	3	200
imballaggi di vetro	150107	R13	1	100
Vetro	200102			
imballaggi di plastica	150102	R13-R12	6	200
plastica	200139			
imballaggi metallici (lamierino sfuso)	150104	R13-R12	4	400
Metalli (lamierino sfuso)	200140			
Rifiuti ingombranti	200307	R13-R12	6	300

Tot. 32 ton Tot. 2000 t/a

4. di precisare che le attività R13-R12-R3 sopra elencate, sono da intendersi strettamente connesse e pertanto ogni relativa attività in R13 è vincolata al successivo svolgimento dell' attività di recupero R12 e/o R3 nello stesso sito;
5. di precisare che tra i rifiuti ingombranti al codice 200307 devono escludersi i ed "beni durevoli dismessi" indicati con l'acronimo RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) come, a titolo di esempio, i frigoriferi, lavatrici, televisori, piccoli elettrodomestici e lampade al neon.
6. di precisare che la ditta dovrà adeguarsi alle prescrizione della Legge Regionale n.7/99, così come modificata ed integrata dalla L.R. 23/2015, nella tempistica prevista dal medesimo provvedimento regionale.
7. di prendere atto della nomina, quale responsabile tecnico dell'impianto autorizzato con la D.D. 116 del 22.09.2010, così come modificata ed integrata con la Determinazione Dirigenziale n.60 del 30.06.2014, dell'ing. Mariella Altavilla, così come da dichiarazione sostitutiva presentata;

8. di stabilire che il nuovo importo della garanzie finanziarie, giuste disposizioni temporanee per la determinazione delle garanzie finanziarie adottate dalla Provincia di Taranto con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 113 del 17.12.2015, è pari a € 169.200. La garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle modalità stabilite dall'art. 1 della legge 10/06/1982 n. 348 e per una durata non inferiore all'autorizzazione rilasciata maggiorata di anni due. Si precisa, inoltre, che eventuali atti/polizze/fidejussioni/appendici, devono essere depositati in originale e corredati da apposita dichiarazione ai sensi di legge che accerti non solo l'identità dei sottoscrittori delle medesime garanzie per conto del garante, ma anche l'esistenza in capo a questi dei necessari poteri di rappresentanza a rilasciare le garanzie/fidejussioni di che trattasi. Comunque, le chieste garanzie dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Si rammenta, altresì, che è vietato l'esercizio delle attività di cui all'art. 208 del d.Lgs n.152/2006 e s.m.i., in mancanza della presentazione di idonee garanzie finanziarie;
9. di precisare che restano valide tutte le ulteriori condizioni e prescrizioni del provvedimento di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del d.Lgs n.152/2006, rilasciato con la Determinazione Dirigenziale n.116 del 22.09.2010, così come modificata ed integrata con la Determinazione Dirigenziale n.60 del 30.06.2014;
10. di adottare il presente titolo autorizzativo ai soli fini ambientali ai sensi della Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, fatto salvo ogni altro prescritto nulla osta, parere, concessione, permesso, valutazione, licenza o altro secondo la specifica normativa di riferimento. Restano, altresì, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi;
11. di notificare il presente atto alla ditta Ditta Reale Pasquale e contestualmente, di trasmettere il provvedimento ai sottoelencati enti:
 - Dipartimento Prevenzione S.I.S.P. di Taranto;
 - A.R.P.A. Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto;
 - Polizia Provinciale di Taranto – Sezione Ambiente;
 - Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente - NOE di Lecce;
 - Comando Provinciale G.di F. di Taranto;
 - Comune di Montemesola

F.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Martino Dilonardo

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line della Provincia, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì _____ Il Dirigente F.to Ing. Martino Dilonardo

Si appone per il presente atto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4, art. 151, del decreto Legislativo 267 del 18/08/2000.

Taranto, lì _____

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO

Dott.

Il sottoscritto Dirigente del Settore Segreteria Generale, su analogia relazione dell'incaricato attesta che copia conforme all'originale del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia dal _____ n. _____ e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

L'incaricato

Il Dirigente del Settore
Segreteria Generale




ORDINE INGEGNERI PROVINCIA TARANTO	
Dott. Ing. ALTAVILLA Mariella	Sezione A
N° 2896	Settore: Città Ambientale

Mariella Altavilla

COMUNE DI MONTMESOLA


DITTA PASQUALE REALE

RICHIESTA DI AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART. 208 D. LGS. 152/2006 RELATIVA ALL'IMPIANTO SITO NELLA ZONA PIP DTL COMUNE DI MONTMESOLA



PROGETTO ESECUTIVO

T01	
Progetto	1/200
Autore	Ing. Mariella Altavilla
Progetto generale dell'impianto autorizzato con indicazione delle aree di stoccaggio	
Scalatura	1/200
Giugno 2015	



ROD Prov. TA - ROD
Classe.

PTA/2014/8040488/INT
01/07/2014

ORIGINALE



PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

Ecologia ed Ambiente - Aree Protette - Parco Naturale Terra delle Gravine

Protezione Civile

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 862 DEL - 1 LUG. 2014 Registro Generale

N. 60 DEL 30/06/2014 Registro di Settore

Oggetto: Ditta Reale Pasquale - Impianto di gestione rifiuti relativo al recupero di pneumatici fuori uso autorizzato ~~con~~ ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, ubicato nel Comune di Montemesola - Determinazione Dirigenziale n. 116 del 22/09/2010 - Rettifica.

RELAZIONE DELL'UFFICIO

Con Determinazione Dirigenziale n. 116 del 22/09/2010 veniva rilasciata l'approvazione e l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di gestione di rifiuti non pericolosi, ubicato in Montemesola alla via S.P. per Crispiano, incluso nella zona PIP 2° comparto - lotti 1-2-6-7 di proprietà dell'impresa individuale Reale Pasquale.

Con nota acquisita al prot. prov. 2330/A del 15/01/2014, il Sindaco del Comune di Montemesola formulava allo scrivente Ente richiesta di chiarimenti circa il rilascio del provvedimento in oggetto.

Si è proceduto pertanto ad una disamina degli atti relativi alla procedura relativa al rilascio all'autorizzazione di che trattasi, ovviamente sotto il solo profilo di competenza ambientale tra le funzioni di questa Provincia.

Dalla visione del fascicolo si evince che, nell'ambito della procedura ex art. 208 del D. Lgs. 152/06 per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e gestione dell'impianto in oggetto, il Comune di Montemesola non ha mai espresso parere negativo motivato sull'aspetto paesaggistico, urbanistico ecc., ma, nell'ultima conferenza di servizi che si è tenuta in data 31/05/2010, ha richiesto "...di rinviare la formulazione del proprio parere all'esito del ricorso amministrativo avverso il diniego al permesso a costruire n. prot. 8076 del 21/10/2009, con riserva di formulare il proprio assenso o dissenso all'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006.." e, in tale sede, il segretario Comunale, alla presenza anche del Sindaco, ha confermato la validità ed efficacia della convezione con la ditta Reale Pasquale. Pertanto, trascorsi i termini previsti dalla normativa per la conclusione del procedimento, la Provincia, sulla base degli esiti dei lavori della conferenza di Servizi provvedeva al rilascio della Determinazione Dirigenziale n. 116 del 22/09/2010.

Le attività autorizzate con la citata Determinazione consistono nelle operazioni di recupero (R3 - R13) da effettuarsi sui pneumatici fuori uso di cui al codice CER 160103, per una capacità massima di 8 t/g, pari a 2000 t/anno, con una potenzialità di stoccaggio massima di 32 t.

All'epoca si ritenne di poter rilasciare l'autorizzazione senza sottoporre l'intervento alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, in quanto, avendo la Società dichiarato un capacità massima di 8 t/g, l'intervento non ricadeva nel punto 7, lettera z.b dell'allegato IV del medesimo del D. Lgs. 152/06 "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152", e nel punto A.2.f dell'elenco A.2 dell'allegato A della L.R. 11/2001 ss.mm.ii. "impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 t/g, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, e all'allegato C, lettera da R1 a R9 del D. Lgs. N. 22/1997".

Si specifica, tuttavia, che l'art. 4 c. 9 della L.R. 11/2001 prevede che "Ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, nelle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 per le tipologie progettuali di cui agli allegati A e B, la relativa soglia dimensionale subisce una riduzione del 30 per cento".

Il comune di Montemesola rientra tra i cinque comuni dichiarati ad elevato rischio di crisi ambientale, come espressamente enunciato nel D.P.R. 23 aprile 1998 e confermato con Legge Regionale 7 maggio 2008, n. 6.

Pertanto, tenendo conto dell'art. 6 c. 9 del D. Lgs. 152/2006 che recita "le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono definire, per determinate tipologie progettuali o aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell'allegato V, un incremento nella misura massima del trenta per cento o decremento delle soglie di cui all'allegato IV..." nonché della circolare n. 1 del 2009 della Regione Puglia sull'applicazione delle procedure di VIA e VAS nelle more dell'adeguamento della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii., che al punto 1.1 cita "...tale delega rimane efficace fino all'approvazione della legge regionale di adeguamento, anche laddove nei casi in cui dovessero riscontrarsi differenze relative alle soglie dimensionali dell'opera da realizzare. In ogni caso dovrà farsi riferimento al valore più restrittivo individuato tra la legge regionale e lo stesso decreto.", si ritiene che la riduzione del 30% sia applicabile all'intervento in questione.

Conseguentemente, lo scrivente Settore con nota acquisita al prot. 9786/P del 13/02/2014 formulava

comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'annullamento d'ufficio, ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/90, del provvedimento di autorizzazione giusta Determinazione Dirigenziale n. 116 del 22/09/2010.

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 18197 del 20/03/2014 la Società forniva osservazioni e controdeduzioni, a cui questo Settore, riscontrava puntualmente con nota prot. n. 22861/P del 09/04/2014, concludendo che *".....omissis.....Per quanto attiene le considerazioni circa la condizione che il quantitativo previsto in 8 t/g è un valore sovrastimato, poiché rapportando il quantitativo complessivo di rifiuti autorizzato che è di 2.000 t/a ai giorni lavorativi previsti (312 giornate) si ottiene un valore pari a 6,4 t/g. si chiede a codesta Società, al fine di poter effettuare idonea valutazione, di fornire dettagliata relazione a firma di tecnico abilitato, comprovante che la capacità massima giornaliera dell'impianto non può essere superiore alle 7 t/g. Nella relazione dovrà anche essere individuato un apposito sistema di controllo sui quantitativi giornalieri di rifiuti sottoposti a trattamento"*.

La Società con nota acquisita al prot. n. 28863/A del 09/05/2014 trasmetteva relazione tecnica nella quale si precisava che: *"...omissis.....attualmente è previsto un sistema di pesatura dei rifiuti all'ingresso dell'impianto con relativa registrazione;.....omissis.....considerato che già nella relazione tecnica viene esplicitato un sistema di pesatura sulla pesa a ponte. l'utilizzo di un nastro trasportatore (che consente di caricare il trituratore) permette l'inserimento di un sistema di pesatura in continuo per nastri, composto da un ponte di pesatura fra rulli costituito da celle di carico, un sensore di velocità e un sistema elettronico per l'elaborazione dei dati: questo sistema permette una lettura immediata dei dati ed una registrazione degli stessi. Inoltre attraverso un sistema di programmazione viene garantito il valore di portata istantanea (per la gestione in fase di lavorazione) e il valore di portata totale (per garantire le prescrizioni della Provincia in termini di autorizzazione), anche giornaliero...omissis...."*

Pertanto la Ditta, prima dell'entrata in esercizio, dovrà inserire, oltre i sistemi di pesatura già previsti nei precedenti elaborati, anche il sistema di pesatura in continuo per nastri composto da un ponte di pesatura fra rulli costituito da celle di carico, un sensore di velocità e un sistema elettronico per l'elaborazione dei dati che permetta una lettura immediata dei dati ed una registrazione degli stessi così come descritto nella relazione tecnica acquisita al prot. n. 28863/A del 09/05/2014.

Dovrà, inoltre, inviare alla Provincia attestazione, a firma del Legale Rappresentante della ditta e di tecnico abilitato, di avvenuta messa in opera del suddetto sistema di pesatura con relative schede tecniche e certificazione della taratura dello stesso. Dovrà, altresì, garantire la tenuta dei dati registrati dal predetto sistema di pesatura che dovranno essere sempre disponibili agli organi di controllo.

Si formula, pertanto, proposta di determinazione dirigenziale di rettifica dei quantitativi giornalieri di rifiuti da trattare nell'impianto in oggetto, previsti nella Determinazione Dirigenziale n. 116 del 22/09/2010 riducendoli a max 7 t/g, sotto le condizioni innanzi esposte.

Si attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa vigente e che la seguente proposta di determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria espletata.

Lì, 25 giugno 2014

L'Istruttore Direttivo Tecnico
Doussa Fabiana Mangarella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 107;
- Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- Visto lo Statuto provinciale;
- Visto il Regolamento di Organizzazione e di Funzioni della Dirigenza dell'Ente;
- Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
- Vista la Legge Regionale 11/2001 e la circolare n. 1 del 2009 della Regione Puglia;
- Visto il D.P.R. 23 aprile 1998 e la L.R. 7 maggio 2008, n. 6;
- Visto il Regolamento Provinciale in materia ambientale;
- Vista ed esaminata la documentazione agli atti;
- Letta e fatta propria la relazione dell'Ufficio.

Considerato che

- dalla visione degli atti relativi al procedimento di autorizzazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 116 del 22/09/2010 è emerso che l'impianto autorizzato rientra tra quelli soggetti alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;
- l'impianto in oggetto non ha iniziato l'esercizio dell'attività;

Atteso che il presente provvedimento:


- è conforme alla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza dell'attività amministrativa;
- non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy, di cui al D. Lgs. 196/'03.

DETERMINA

1. di rettificare il p.to 3 della Determinazione Dirigenziale n. 116 del 22/09/2010, solo con riferimento al quantitativo giornaliero dei rifiuti che si riduce a 7 t/g, nel seguente modo:
"di stabilire che i tipi ed i quantitativi di rifiuti da recuperare sono: attività di recupero (R3-R13): "pneumatici fuori uso" di cui al codice CER 160103, per un massimo di 7 tonn/giorno, pari a complessive 2000 ton/anno, con una potenzialità di stoccaggio massima di 32 tonn."
2. di stabilire che la Ditta prima dell'entrata in esercizio, dovrà inserire, oltre i sistemi di pesatura già previsti nei precedenti elaborati oggetto di valutazione del procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione, anche il sistema di pesatura in continuo per nastri composto da un ponte di pesatura fra rulli costituito da celle di carico, un sensore di velocità e un sistema elettronico per l'elaborazione dei dati che permetta una lettura immediata dei dati ed una registrazione degli stessi così come descritto nella relazione tecnica acquisita al prot. prot. n. 28863/A del 09/05/2014;
3. di specificare che la Ditta dovrà inviare alla Provincia attestazione, a firma del Legale Rappresentante della ditta e di tecnico abilitato, di avvenuta messa in opera del suddetto sistema di pesatura con relative schede tecniche e certificazione della taratura dello stesso;

4. di stabilire che la Ditta dovrà, altresì, garantire la tenuta dei dati registrati dal predetto sistema di pesatura che dovranno essere sempre disponibili agli organi di controllo;
5. di precisare che è fatto salvo tutto quanto riportato nella Determinazioni Dirigenziali n. 116 del 22/09/2010, che qui si intende integralmente trascritto, compresi i limiti temporali e che, pertanto, l'autorizzazione resta valida per un periodo di anni 10 (dieci) a partire dalla data di adozione di tale provvedimento;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento:
 - REGIONE PUGLIA – Assessorato Ambiente – Ufficio smaltimento Rifiuti;
 - PREFETTURA di Taranto;
 - Comune di Montemesola;
 - Direttore Generale ASL TA/1;
 - Dipartimento di Prevenzione S.I.S.P. ASL TA/1;
 - Dipartimento di Prevenzione S.P.E.S.A.L. ASL TA/1;
 - A.R.P.A. Puglia – Dipartimento Prov.le di Taranto (TA);
 - Comando Carabinieri Tutela Ambientale di Lecce;
 - Guardia di Finanza - Sez. Operativa Navale Nucleo Polizia Ambientale (TA);
 - Corpo Forestale dello Stato di Taranto;
 - Sez. Reg.le Puglia Albo Gestori ambientali (BA);
 - Settore Polizia Provinciale della Provincia di Taranto
7. di notificare il presente provvedimento alla ditta Reale Pasquale con sede legale in Taranto alla via Campania n. 33, in persona del legale rappresentante.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Stefano SEMERARO


Il presente atto non richiede il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4. art. 151, del Decreto Legislativo 267 del 18/08/2000, in quanto non comporta impegno di spesa.

Il sottoscritto Dirigente del Settore Segreteria Generale, su analoga relazione dell'incaricato attesta che copia conforme all'originale del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia dal _____ n. _____ e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

L'incaricato

Il Dirigente del Settore
Segreteria Generale
Avv. Stefano Semeraro



COPIA



PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

Ecologia ed Ambiente - Aree Protette e Parco Naturale Terra delle Gravine

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 116 DEL 22/09/2010

OGGETTO: Ditta REALE PASQUALE
Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 per la realizzazione di un impianto di gestione rifiuti relativo al recupero di pneumatici fuori uso.

RELAZIONE DELL'UFFICIO

Premessa:

con nota del 26.06.2009, acquisita al prot. 0031139, la ditta REALE Pasquale, con sede legale in Taranto, Via Campania n.33, nella persona del titolare dell'impresa, sig. REALE Pasquale, nato a Sovigliano Cavour (Le) il 15.09.1953 cod.fisc.: RLEPQL53P15I780X, e part. Iva: 00312710734, richiedeva autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 per la realizzazione di un impianto gestione rifiuti relativo al riciclaggio di pneumatici fuori uso, da ubicarsi nel Comune di Montemesola, allegando la seguente documentazione progettuale:

- Relazione Tecnica Generale
- relazione tecnica e particolari costruttivi del sistema di trattamento e smaltimento delle acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne
- relazione geologica-tecnica ed idrogeologica
- relazione delle fasi di processo "di riciclaggio dei pneumatici fuori uso"
- relazione tecnica di variante architettonica
- allegato fotografico
- elaborati grafici
- stralci aerofotogrammetrici

- planimetrie delle sistemazioni esterne
- impianto idrico-fognante e impianto acque di prima pioggia
- impianto idrico-fognante e impianto acque di prima pioggia
- progetto di variante approvato il 12/09/2007
- piante di progetto di variante architettonica
- prospetti e sezioni di progetto di variante architettonica
- planimetrie con sistemazione dell'impianto di "riciclaggio pneumatici fuori uso"

Descrizione dell'impianto:

Dalla lettura della documentazione presentata dall'azienda si evince che:

La sede dell'impianto è in Montemesola alla Via S.P. per Crispiano, ed è incluso urbanisticamente nella zona PIP 2° comparto - Lotti 1-2-6-7.

L'impianto è costituito da un'area complessiva di mq. 4800 completamente recintata, con idonea muratura realizzata con pannelli prefabbricati di cemento armato per un'altezza di mt. 3,50. L'azienda è dotata di tre ingressi che si immettono su strade comunali di piano, il progetto, come risulta dalle planimetrie allegate (cfr. N.11 e N. 13) è costituito da:

- Un capannone di dimensioni 41x 21,32 mt circa con annessi bagni e spogliatoi per i lavoratori;
- Una zona uffici distribuita su due piani di superficie complessiva pari a 150 mq circa.

All'interno del capannone sarà posizionato l'impianto per il riciclaggio dei PFU, il cui funzionamento consta delle seguenti fasi operative:

- 1) Processo di triturazione (Stallonatura-Triturazione-Granulazione- Separazione e macinazione - Imballaggio);
- 2) Processo di polverizzazione (Unità di polverizzazione - Separazione - Vagliatura - Insilaggio - Pesatura e insaccatura).

All'esterno sono ubicate le tre aree destinate allo stoccaggio preliminare (R 13) per una superficie complessiva di 271,36 mq

Procedimento Istruttorio (Art. 208 del D. Lgs. n. 152/06):

Il Comitato Tecnico Provinciale ha esaminato la pratica nella seduta del 09/09/2009, giusto verbale n. 83, rilevando quanto segue: *...l'assenza di: titolo di proprietà; documentazione relativa all'inquadramento urbanistico e vincolistico al fine della esatta individuazione dei vincoli eventualmente presenti nell'area dell'insediamento o ad essa limitrofe. Per ciò che attiene il comparto idrico la pratica dovrà essere adeguata al Piano di Tutela delle risorse idriche della Regione Puglia...*

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 208 comma 3 veniva opportunamente convocata Conferenza dei Servizi, tenutasi in data: 22.10.2009, 23.11.2009, 26.04.2010 e 31.05.2010.

Nella seduta del 22/10/2009, venivano acquisiti e valutati i seguenti pareri:

- Comune di Montemesola, di cui alla nota prot. 8080/s.g. del 21/10/2009 (parere negativo);
- SPESAL, di cui alla nota prot. 7350 del 10/08/2009;
- SISF, di cui alla nota prot. 2869 del 20/10/2009, di conferma del precedente parere prot. 1018 del 10/07/2009;
- Autorità di Bacino, di cui alla nota prot. r.e./00005/09 del 22/10/2009;
- Comando provinciale VV.FF., di cui alla nota prot. 008710 del 06/10/2009;



Comune di Montemesola, di cui alla nota fax prot. 7425/s.g. del 11/09/2009, acquisita al prot. 044797 del 06/10/2009;

- La società Reale, in tale sede, ha consegnato agli atti della Conferenza, proprie osservazioni alla nota del Comune di Montemesola prot. 7425/s.g. e copia della sentenza (Cassazione III sez. penale) n. 00891/2009 del 24/06/2009.

Pertanto, la seduta viene aggiornata al successivo 23/11/2009.

Nella seduta del 23/11/2009, la società Reale nel riservarsi di far valere le proprie ragioni presso la competente autorità giudiziaria avverso il parere negativo espresso dal Comune di Montemesola con note prot. 8076/s.g. e 8080/s.g., precisa che il medesimo Comune non ha sollevato alcuna valida motivazione di carattere urbanistico edilizio per l'opposto diniego. Pertanto, attesa la mancanza del parere ARPA Puglia, la Conferenza di Servizi viene sospesa.

ARPA Puglia, dipartimento provinciale di Taranto, con nota fax prot. 8328 del 19/02/2010, acquisita al prot. 009223/a del 19/02/2010, esprime proprio parere per l'impianto di che trattasi.

La Conferenza di Servizi, riconvocata per il 26/04/2010, prosegue l'acquisizione e la valutazione dei seguenti pareri:

- ARPA Puglia, dipartimento provinciale di Taranto, con nota fax prot. 8328 del 19/02/2010;
- Soprintendenza Archeologica, di cui alla nota prot. 6484 del 22/04/2010;
- ENAV, di cui alla nota prot. 107813 del 21/04/2010;

Il Comune di Montemesola allega agli atti della Conferenza di Servizi propria nota prot. 2485/s.g. del 26/04/2010, con cui richiede *...di rinviare la formulazione del proprio parere all'esito del ricorso amministrativo avverso il diniego al permesso di costruire n. prot. 8076 del 21/10/2009, con riserva di formulare il proprio assenso o dissenso all'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006...*

Ad esito della riunione, il Sindaco del Comune di Montemesola, richiede un aggiornamento della C.d.S., al fine di verificare la posizione del Comune.

Nella seduta del successivo 31/05/2010, la Conferenza di Servizi prosegue l'acquisizione e la valutazione dei seguenti pareri:

- e-mail ENAC, acquisita al prot. 031514/a del 19/05/2010;
 - Direzione Aeroportuale Bari-Brindisi - ENAC prot. 044059/enac/cbb del 12/05/2010, acquisita al prot. 029838/a del 12/05/2010;
 - Aeronautica Militare prot. 26483 del 13/05/2010, acquisita al prot. 032439/a del 24/05/2010;
- Sono confermati i pareri del: Comando prov.le VVFF. giusta nota prot. 7526 del 12/05/2010 e dell'Autorità di Bacino giusta nota prot. 06443 del 24/05/2010.

In relazione alle osservazioni di ENAC la ditta Reale chiarisce che il capannone è già esistente da diversi anni ed è stato realizzato nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia del Comune di Montemesola.

L'impresa Reale Pasquale deposita inoltre agli atti della Conferenza di Servizi, comunicazione, acquisita al prot. 034383/a del 31/05/2010, con cui a seguito di proprie valutazioni ritiene di ridurre il quantitativo di rifiuti da trattare a 2000/tonn. anno (circa 8 tonn./giorno), allegando altresì certificato Casellario Giudiziale, Certificato CCIAA, e copia della convenzione con il Comune.

Il Comune di Montemesola allega agli atti della Conferenza di Servizi propria nota prot. 3425/s.g. del 31/05/2010, con cui non essendoci motivazioni diverse richiede: *...di rinviare la formulazione del proprio parere all'esito del ricorso amministrativo avverso il diniego al permesso di costruire n. prot. 8076 del 21/10/2009, con riserva di formulare il proprio assenso o dissenso all'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006...*

In detta sede il Comune di Montemesola, a seguito di espressa richiesta, ha confermato la validità ed efficacia della convenzione con la ditta Reale Pasquale.



Pertanto, decorsi abbondantemente i termini dell'articolo 208 del D. Lgs. 152/06, ed acquisiti i pareri necessari, i lavori della Conferenza di Servizi venivano dichiarati conclusi favorevolmente.

Le valutazioni e conclusioni della Conferenza di Servizi sono state trasmesse a tutti gli Enti facenti parte del procedimento con nota prot. 035275/p del 03/06/2010.

Considerato che il Comune di Montemesola all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, non ha espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.

Pertanto, atteso che l'art. 208, comma 6 del D. Lgs. n. 152/2006 prevede che entro trenta giorni dalla conclusione della Conferenza di servizi la Provincia approva il progetto e autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto.

Atteso che l'art. 208, comma 11 del D. Lgs. n. 152/2006 prevede che l'autorizzazione individui le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi:

- i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare: attività di recupero (R3 - R13): "pneumatici fuori uso" di cui al codice CER 160103, per massimo 8 tonn/giorno, pari a complessive 2000 ton/anno; con una potenzialità di stoccaggio massima di 32 tonn.;
- i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformità dell'impianto al progetto approvato: la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzata in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi; i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero; lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possono dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate, tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili;
- le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale: dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni imposte dagli organi competenti;
- la localizzazione dell'impianto da autorizzare: Montemesola alla Via S.P. per Crispiano, ed è incluso urbanisticamente nella zona PIP 2° comparto - Lotti 1-2-6-7; foglio di mappa n. 6, particelle 545-546-547-548;
- il metodo di trattamento e di recupero: operazioni di recupero (R3 ed R13) mediante: messa in riserva; riduzione volumetrica per triturazione e polverizzazione; trattamento di cernita e separazione;
- le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito: a fine vita dell'impianto dovrà procedersi alla rimozione degli impianti e alla bonifica del sito previa caratterizzazione;
- le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto: secondo le modalità descritte dal Regolamento Regionale n. 18 del 16/07/2007 (€ 165,00 x 2000 tonn.), quantificate in € 330.000,00.
- la data di scadenza dell'autorizzazione: dieci anni dalla emissione del presente provvedimento;

Considerato che la ditta Reale Pasquale dovrà acquisire separatamente le autorizzazioni non ricomprese dall'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, tra cui:

- emissioni in atmosfera, eventualmente munendosi di conseguenziale autorizzazione;
- acque meteoriche di dilavamento ricadenti sull'intera area dell'impianto dovranno essere sottoposte a trattamento e conseguenziale autorizzazione;

→ Considerato che la ditta Reale Pasquale ai fini della efficacia dell'autorizzazione dovrà presentare il collaudo delle strutture e degli impianti, secondo le modalità previste dalla vigente normativa per il collaudo di insediamenti produttivi.

Per quanto sopra premesso e considerato si propone al dirigente l'adozione del provvedimento di autorizzazione unica ex art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 alle condizioni e prescrizioni indicate in relazione e da tutti i soggetti pubblici intervenuti nel procedimento.

L'istruttore direttivo tecnico
geom. Gianpiero SANTORO

Il Funzionario Amministrativo
Francesco DIMICHELE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

Visto il D. Lgs. n. 152/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Visto le L.R. n. 30/86 e n. 17/00.

Vista la Legge regionale n. 17 del 14 Giugno 2007, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.87 suppl. del 18 Giugno 2007, avente ad oggetto: "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale".

Considerata la conclusione e gli esiti delle Conferenze di servizi, nonché dei pareri favorevoli delle autorità intervenute;



Letta e fatta propria la relazione dell'Ufficio sopra riportata.

DETERMINA

- 1) di approvare il progetto e il relativo esercizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, dell'impianto di gestione rifiuti non pericolosi, ubicato in Montemesola, alla Via S.P. per Crispiano, (zona PIP 2° comparto - Lotti 1-2-6-7), foglio di mappa n. 6, particelle 545-546-547-548; di proprietà dell'impresa individuale del sig. REALE PASQUALE, nato a Sovigliano Cavour (Le) il 15.09.1953 cod.fisc.: RLEPQL53P15I780X, e part. Iva: 00312710734, con sede legale in Taranto in Via Campania, 33 - 74100 Taranto;
- 2) di stabilire che, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/06 comma 12, la presente autorizzazione è rilasciata per un periodo di anni 10 (dieci) dalla data di adozione del presente provvedimento;
- 3) di stabilire che i tipi ed i quantitativi di rifiuti da recuperare sono: attività di recupero (R3 - R13): "pneumatici fuori uso" di cui al codice CER 160103, per un massimo di 8 tonn/giorno, pari a complessive 2000 ton/anno, con una potenzialità di stoccaggio massima di 32 tonn.;
- 4) di stabilire che la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzata in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi; i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero; lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possono dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate, tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili;

- 5) di stabilire che la ditta dovrà rispettare tutte le prescrizioni e le condizioni descritte negli elaborati tecnici, nonché quelle pervenute nell'ambito del procedimento, da tutti i soggetti pubblici intervenuti;
- 6) di stabilire che, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, la società, dovrà eventualmente munirsi di conseguenziale autorizzazione;
- 7) che le acque meteoriche di dilavamento ricadenti sull'intera area dell'impianto dovranno essere sottoposte a trattamenti e conseguenziale autorizzazione;
- 8) di stabilire che i quantitativi da trattare dovranno rispettare quelli indicati nella dichiarazione presentata al Comando VV.FF. ai sensi e per gli effetti del D.M. 16.02.1982;
- 9) di stabilire che la Ditta dovrà sospendere il ritiro dei rifiuti una volta raggiunta la capacità massima di deposito/trattamento autorizzata, in ogni caso i rifiuti dovranno essere smaltiti almeno entro un anno dal ricevimento presso l'impianto;
- 10) di stabilire che entro il 30 aprile di ogni anno il gestore dovrà relazionare al Settore Ecologia e Ambiente della Provincia in merito alle quantità complessive di rifiuti ricevuti, trattati e smaltiti nel corso dell'anno precedente, indicando, per ogni codice CER, gli smaltitori finali cui sono stati conferiti i rifiuti provenienti dai trattamenti effettuati;
- 11) di stabilire che la presente determinazione non sostituisce, né esonera il gestore dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione e/o nulla osta previsti dalla vigente normativa, in particolare non sostituisce eventuale autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- 12) di stabilire che la ditta, durante le varie fasi di gestione dell'impianto, dovrà evitare la produzione di esalazioni maleodoranti, così pure sversamenti e/o perdite di rifiuti, tali da arrecare disturbo al vicinato, qualora si verificassero tali condizioni oppure sversamenti o perdite rifiuti anche se accidentali, la medesima società dovrà avvertire tempestivamente, lo scrivente Settore, l'A.R.P.A. - Dipartimento di Taranto e la A.S.L. Ta/1;
- 13) di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento è subordinato alla presentazione di idoneo collaudo delle strutture e degli impianti autorizzati, secondo le modalità previste dalla vigente normativa per il collaudo di insediamenti produttivi, a firma di tecnico abilitato;
- 14) di stabilire che le garanzie finanziarie richieste, devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto, secondo le modalità descritte dal Regolamento Regionale n. 18 del 16/07/2007, quantificate in € 330.000,00;
- 15) di stabilire che la ditta è tenuta a comunicare a questa Amministrazione il nominativo del responsabile tecnico dell'esercizio dell'impianto entro 30 giorni dalla notifica del presente atto, il quale dovrà possedere i requisiti previsti dalla legge;
- 16) di stabilire che la ditta dovrà comunicare ogni variazione che intervenga nella persona del legale rappresentante e del responsabile tecnico dell'esercizio dell'impianto e ogni modifica o variazione che per qualsiasi causa intervenga nell'esercizio delle attività autorizzate; la ditta è altresì tenuta a comunicare tempestivamente se nei confronti dei medesimi soggetti sia iniziata azione penale o sia stata proposta l'adozione di misure di sicurezza, per le ipotesi di reato previste dalle leggi vigenti;



- 
- 
- 17) di stabilire che l'inosservanza di quanto prescritto comporta i provvedimenti e le sanzioni amministrative e/o penali previsti dalla vigente normativa in materia ed in particolare quelli del Titolo VI - Capo I del D.Lgs. 152/2006;
- 18) di demandare all'A.R.P.A. Puglia - Dipartimento Provinciale di Taranto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L.R. n. 6/99, l'attività di controllo per tutta la materia ambientale con onere a carico della società in parola;
- 19) di stabilire che l'attività di controllo e vigilanza sarà effettuata oltre che dall'A.R.P.A. anche da parte del Settore Ecologia ed Ambiente di questo Ente, dal Dip. di Prev. Servizio Igiene e Sanità Pubblica e dal Dip. di Prev. SPESAL - ASL TA/1 e da tutti gli Organi istituzionalmente preposti alla vigilanza e al controllo;
- 20) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- 21) di precisare che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Puglia entro 60 giorni o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla sua notifica;
- 22) di trasmettere copia del presente provvedimento:
- alla REGIONE PUGLIA - Assessorato Ambiente - Ufficio smaltimento Rifiuti;
 - ad ISPRA;
 - alla PREFETTURA di Taranto;
 - al Sig. Sindaco Comune di MONTEMESOLA
 - al Direttore Generale ASL TA/1;
 - al Dipartimento di Prevenzione S.I.S.P. ASL TA/1;
 - al Dipartimento di Prevenzione S.P.E.S.A.L. ASL TA/1;
 - al A.R.P.A. Puglia - Dipartimento Prov.le di Taranto (TA);
 - al Comando Carabinieri Tutela Ambientale di Lecce;
 - al Comando Provinciale Guardia di Finanza - Taranto;
 - Corpo Forestale dello Stato di Taranto;
 - Sez. Reg.le Puglia Albo Gestori ambientali (BA);
 - Al Dirigente del Servizio Polizia Provinciale;
 - di notificare il presente provvedimento alla Ditta REALE PASQUALE

Il Dirigente del Settore
F/to Ing. Ignazio MORRONE